

r.g. 5/2020



TRIBUNALE DI VARESE

Sezione Seconda Civile e Fallimentare

riunito in camera di consiglio, in persona dei sigg. magistrati:

dott.ssa Giorgiana Manzo	Presidente
dott.ssa Flaminia D'Angelo	Giudice
dott.ssa Ida Carnevale	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso con cui **CAPIELLO S.r.l. in liquidazione** con sede legale in Varese, Via Cairoli n. 5, (cod. fisc. e n. iscrizione Registro Imprese: 0348770121), in persona del liquidatore e legale rappresentante Rag. Roberto Mariano, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Caimi ha proposto domanda *ex art. 161, comma 6, l.fall.*, riservandosi di presentare entro un assegnando termine la proposta definitiva, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l.fall.;

rilevato che la ricorrente ha allegato al ricorso i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, l'elenco dei creditori e un'aggiornata visura camerale;

considerato che il Collegio è chiamato a una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura di concordato preventivo;

ritenuto che dalla documentazione emerga la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Varese; **che** sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda; **che** la ricorrente non ha presentato nei due anni precedenti altra domanda ai sensi del sesto comma dell'art. 161 l.fall. **e che** non risultano pendenti procedimenti per la dichiarazione di fallimento; **che** possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, tenuto conto dell'operatività del termine di sospensione feriale, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata, come indicato in dispositivo; **che** in base alla circostanze allegata e documentate dalla ricorrente sia opportuno disporre la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura; **che** ai sensi dell'art. 161 ottavo comma l.fall., il ricorrente è tenuto a specifici obblighi informativi periodici durante il tempo assegnato per l'integrazione della domanda, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

P.Q.M.

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

concede alla Società ricorrente **termine sino al 30 novembre 2020** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;



nomina un commissario giudiziale nella persona del **dott. Giulio Brogini** il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

dispone che la ricorrente:

entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma** di € 10.000 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura;

entro il 15 settembre 2020 e **successivamente ogni 30 giorni** depositi una **relazione** in cui riferisca in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, intervenuti nella situazione della impresa e che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura del cancelliere;

dispone che la società trasmetta la relazione sopraindicata al Commissario Giudiziale il quale dovrà riferire in merito;

manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Varese nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile del 7 agosto 2020.

Il Presidente

Dott.ssa Giorgiana Manzo

